



Decreto n° 034 / Pres.

Trieste, 19 marzo 2024

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 13/2023, ART 8, COMMA 52 E COMMA 52 BIS. REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PUNTO UNICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 19/03/2024


Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 19/03/2024

GIANNI CORTIULA

in data 19/03/2024



Visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. n. 188/CU) del 30 novembre 2022 concernente l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia";

Richiamato, in particolare, l'articolo 3 del predetto Accordo, ai sensi del quale le Regioni assicurano la formale istituzione dei Punti Unici regionali (di seguito P.U.R.) e assegnano agli stessi le relative competenze;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 101 dd. 26.01.2023 è stato recepito l'Accordo sopra richiamato ed è stata disposta l'istituzione del P.U.R. presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione, demandando la composizione dello stesso e le indicazioni operative e le modalità di collaborazione e raccordo con i Servizi della giustizia e le Autorità Giudiziarie e gli attori del Servizio sanitario regionale a successivo provvedimento del Direttore centrale;

Visti i commi 52 e 52-bis dell'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", come modificato dalla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali);

Visto il testo del "Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale Friuli Venezia Giulia", e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 15 marzo 2024;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale Friuli Venezia Giulia", nel testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

-dott. Massimiliano Fedriga-